



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 117 DEL 13/06/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO IN VIA PASCOLI. INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER L'INIBIZIONE DELLA SOSTA IRREGOLARE SUL MARCIAPIEDE PUBBLICO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL FABBRICATO "PASCOLI PALACE" E IL CIVICO N. 14 DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso che**

- Via Pascoli è un'arteria stradale a senso unico di circolazione che collega Via Sauro a Piazza della Repubblica, caratterizzata da un rilevante flusso veicolare e dal transito regolare dei mezzi del servizio di trasporto pubblico di linea;
- Nel tratto stradale posto a nord del complesso condominiale recentemente ristrutturato denominato "Pascoli Palace" – nello specifico sul fronte del fabbricato denominato "ex Bunker", interposto tra il medesimo "Pascoli Palace" e il civico n. 14 di Piazza della Repubblica – è presente una rientranza della sagoma del marciapiede;
- Dalle verifiche patrimoniali e catastali effettuate dagli uffici competenti, la suddetta area di rientranza del marciapiede risulta a tutti gli effetti di proprietà pubblica e parte integrante della sede pedonale stradale;

**Constatato che:**

- La conformazione geometrica di tale rientranza favorisce l'indebita e sistematica sosta di veicoli privati appartenenti a residenti e frontisti della zona, i quali utilizzano l'area come pertinenza esclusiva o parcheggio privato;
- Tale condotta configura una violazione permanente dell'art. 158 del Codice della Strada (divieto di sosta sui marciapiedi) e arreca grave pregiudizio alla fluida e sicura circolazione dei pedoni, costretti a deviare il proprio percorso, nonché potenziale intralcio alla manovra dei mezzi del trasporto pubblico di linea in transito;

**Ritenuto** pertanto necessario, a tutela della sicurezza stradale, della pubblica incolumità e del decoro urbano, inibire in modo permanente e strutturale la sosta e l'accesso dei veicoli sulla porzione di marciapiede in questione;

**Considerato** che l'installazione di manufatti stabili e idonei elementi di arredo urbano (quali fioriere, manufatti di protezione tipo jersey o simili), posizionati sul fronte della rientranza e in allineamento con la linea continua del marciapiede di Via Pascoli, costituisce la soluzione tecnica più efficace per impedire fisicamente la sosta abusiva, garantendo al contempo la continuità del percorso pedonale;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione e della sosta nel tratto interessato, mediante l'adozione di idoneo provvedimento e la posa della relativa segnaletica verticale e orizzontale, a tutela della sicurezza pubblica e per agevolare il servizio di pubblico interesse svolto dal gestore della raccolta rifiuti;

**Visti** gli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché le norme del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

**O R D I N A**

1. L'installazione stabile sul fronte della rientranza del marciapiede pubblico di Via Pascoli – nel tratto compreso tra il fabbricato "Pascoli Palace" e il civico n. 14 di Piazza della Repubblica (fronte fabbricato "ex Bunker") – di idonei elementi di arredo urbano (fioriere, manufatti di protezione o analoghe strutture stabili), atti a inibire fisicamente l'accesso e la sosta dei veicoli.

2. Tali elementi dovranno essere posizionati in perfetto allineamento con la geometrica linea di margine interno del marciapiede esistente di Via Pascoli, in modo da non restringerne la larghezza utile.
3. Sull'area del marciapiede oggetto del presente provvedimento è permanentemente vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà comunque essere integrata e/o modificata a seguito eventuali modifiche del programma.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.